

tecnico-processuale di codificare l'eccezione alla norma generale di capacità presunta dalla legge.

Dopo questo lungo e articolato percorso, Castro Trapote propone alcune modifiche *de iure condendo* al Codice: eliminare l'impedimento di età e riformulare l'attuale can. 1058 (relativo allo *ius connubii*) in tre paragrafi. Nel primo, dopo aver dichiarato che tutti hanno diritto a sposarsi, si stabilisce a partire da quale età (che resta quella attuale) tale diritto possa essere esercitato, aggiungendo che: «A questa età si presume la sufficiente capacità matrimoniale salvo prova in contrario» (p. 450). Il secondo e il terzo paragrafo semplicemente riportano quanto rispettivamente contenuto negli attuali cann. 1083 § 2 e 1095.

L'opera di Castro Trapote appare certamente originale, mossa dall'intento di esplicitare quanto in fondo è già contenuto implicitamente nel testo normativo vigente e di recepire quanto è affermato costantemente dalla giurisprudenza rotale e dal magistero pontificio; quest'ultimo ha più volte evidenziato come la capacità necessaria per il matrimonio, secondo una retta visione antropologica, non è quella auspicabile o ideale ma quella minima, ordinariamente alla portata di ogni uomo e donna, che – sottolinea la giurisprudenza – ha raggiunto l'età minima prevista. Resta però un fatto che suggerisce la necessità di ulteriori approfondimenti: il richiamo che in giurisprudenza ancora oggi si fa (comunque molto meno che in passato) alla capacità minima, intesa come quella raggiunta a 16 e 14 anni, appare sempre più tratteggio ed astratto, cioè non rilevante in concreto quando si tratta di valutare le conclusioni peritali in riferimento all'incidenza di eventuali anomalie psichiche e di decidere sull'incapacità matrimoniale.

Francesco Catozzella

**GERALDINA BONI**, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Collana Open Access 'Un'anima per il diritto: andare più in alto' diretta da G. Boni, Mucchi Editore, Modena 2021, 330 pp.

Iniziando la lettura di questo corposo e documentato volume mi è venuto subito in mente il motto di Ferdinando I d'Asburgo, *fiat iustitia et pereat mundus*, ma soprattutto l'adattamento più intelligente e positivo che ne fece Hegel, *fiat iustitia ne pereat mundus*: deve essere fatta giustizia affinché il mondo non perisca e possa

vivere in una pace operosa e fruttuosa, realistica verità del resto già ricordata “qualche” secolo fa dal profeta Isaia (cf. 32, 17). Impressione che è stata ampiamente confermata proseguendo in una lettura che non può che essere pensosa, e non cursoria, al fine di poter debitamente riflettere su questioni e problematiche vitali per tutto il popolo di Dio, evidenziate ed espresse sempre con rispettosa parresia, riguardanti la produzione del diritto e l’amministrazione della giustizia senza le quali in una società, anche se *sui generis* come la Chiesa cattolica in quanto non solo esigenza della sua natura sociale, tutto inesorabilmente svanisce come neve al sole. Due aspetti, in particolare, mi sembrano importanti da evidenziare per comprendere la *lettera* e lo *spirito* di questo approfondito studio. Prima di tutto la passione dell’A. per il diritto e la giustizia, manifestazioni di una più ben profonda passione per la persona, per la Chiesa e Cristo che ne è il fondatore. In secondo luogo, la sua alta e riconosciuta competenza giuridica a livello internazionale, qualità per la quale è annoverata proprio tra i *Consultori* di quel Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi che deve essere colto come il “fulcro” del suo studio, più che il mero oggetto. Se questi due aspetti non sono tenuti costantemente presenti, si corre il rischio di equivocare e di arrivare a conclusioni completamente aliene all’A. Inoltre, non è trascurabile, per comprensibili motivi, il segnalare che: «Il presente libro è nato ed è stato passo a passo elaborato anche attraverso un continuo confronto con il Professor Giuseppe Dalla Torre: come del resto tutti i miei scritti, ma questo in modo particolare, attesa la delicatezza di molti temi trattati» (p. 12). Infatti, il compianto Prof. Dalla Torre, prematuramente scomparso il 3 dicembre del 2020, Maestro dell’A. fin dal 1989, è stato indiscutibilmente e unanimemente riconosciuto da tutti come un competente, equilibrato e fedele collaboratore della Santa Sede, ragione per la quale la sua supervisione e soprattutto il suo spingere l’A. nel proseguire la ricerca per arrivare alla sua pubblicazione, sono una garanzia unica per quanto riguarda la scientificità e le finalità.

Quindi, solo in queste prospettive e contesto si potrà cogliere la finalità di questa indagine a tutto campo sulla produzione normativa canonica recente, per verificarne la validità e le criticità in riferimento in particolare ai diritti fondamentali dei fedeli, in tutti gli ambiti, da quello sacramentale a quello penale e della vita consacrata, realizzando così quello che è il compito primario della vocazione del giurista. Lavoro svolto con acribia e allo stesso tempo: «[...] con quella fedeltà al magistero e al successore di Pietro sulla cattedra romana che non si oppone alla

libertà della ricerca scientifica ed anzi con essa può fecondamente coniugarsi: ché anzi il *munus* della ricerca è aspirare ad una diaconia quanto più proficua possibile» (p. 9). Nei quattro capitoli in cui è suddiviso lo studio, l'A., dopo un primo capitolo dove si ricorda la storia, fatta come tutte le realtà di questo mondo di luci e di ombre, del Consiglio per i Testi Legislativi, nel successivo capitolo coglie, paradossalmente, proprio dal registrare il sempre minore utilizzo di detto Dicastero negli ultimi anni, ciò che motiva ad esigere una sua più piena valorizzazione per conseguire concretamente la *salus animarum*. Avendo ben chiaro che tutto questo trova il suo senso prima di tutto nell'ausilio diretto al Romano Pontefice in quanto Supremo Legislatore, ma anche nell'assistenza agli altri Dicasteri della Curia romana, come nella sua funzione di delegato per quanto riguarda l'interpretazione autentica (cap. III). Nell'ultimo capitolo, intitolato significativamente "Per uno statuto del dicastero 'promotore, garante e interprete del Diritto della Chiesa'. La vocazione della canonistica", l'A. presenta tutta una serie di interessanti proposte, concrete e realistiche, ricche di buon senso e di amore alla Chiesa e al suo diritto che ha come cuore pulsante l'*aequitas canonica*, la misericordia, come ci ricorda san Tommaso: «Iustitia sine misericordia crudelitas est, misericordia sine iustitia, mater est dissolutionis. Et ideo oportet quod utrumque coniungatur» (in *Math.*, V, Lect. II, 429). Ragioni per le quali l'A. afferma: «Non mi stancherò mai di proclamare, contro denigratori o epigoni di un giu-spositivismo di ritorno, che lo *ius Ecclesiae* non è algida sovrastruttura vessatoria, non è un *monstrum* legalistico. E l'ineccepibile formulazione tecnica delle norme non è paludato nominalismo, esibizione o, peggio, asservimento ad un gergo esoterico, occulto ed elitario: ma presidio della *iustitia* che in esse, con *recta ratio*, va trasfusa e ne deve brillare. Respungendo altresì concezioni del diritto canonico in chiave prettamente utilitarista da azzeccarbugli, [...]». Del pari occorre reagire con sdegno allo stravolgimento delle parole di Papa Francesco da parte di chi vorrebbe – davvero, e incredibilmente, per l'ennesima volta – contrapporre schizofrenicamente la pastorale al diritto, la *caritas* alla giustizia, [...]» (p. 272).

Un testo sul quale, in modo particolare, ogni giurista-canonista dovrebbe riflettere al fine di riscoprire l'originalità del diritto canonico, fuggendo in questo modo l'attuale tentazione di sudditanza a principi ad esso estranei, di 'autoasfaltamento' che oltre che insensato e sterile, vanifica una fruttuosa tradizione bi-millennaria che ha dato molto allo stesso diritto secolare.

Bruno Esposito O.P.